



FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
NOMINE ORGANO DI INDIRIZZO
DELLA FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE DI ROVIGO**

Premessa

Art. 1 (Requisiti di professionalità e incompatibilità)

Art. 2 (Criteri e procedura di designazione dei componenti dell'Organo di indirizzo)

Art. 3 (Attività istruttoria)

Art. 4 (Procedura di nomina)

Premessa

Il presente regolamento, adottato dall'Organo di indirizzo ai sensi dell' articolo 17 dello Statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, disciplina le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti dell'Organo di indirizzo, ivi compresi quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti dell'Organo di indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

Art. 1

(Requisiti di professionalità e incompatibilità)

1. Come richiesto dall'art. 17 comma 6 dello Statuto, i componenti dell'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.
2. I componenti dell'Organo di indirizzo devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall' articolo 10 dello Statuto. In particolare, non possono ricoprire le predette cariche coloro che:
 - siano stati dichiarati decaduti dalla carica e non sia ancora decorso il quinquennio dalla data di dichiarazione;
 - siano stati condannati al risarcimento di danni alla Fondazione;
 - abbiano cause pendenti con la Fondazione;
 - ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di assessore e consigliere regionale;
 - ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
 - ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire - negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione - la carica di presidente e componente dei consigli dei consorzi comunali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e istituzioni, presidente e componente degli organi delle comunità montane;
 - ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 2

(Criteri e procedura di designazione dei componenti dell'Organo di indirizzo)

1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare lettera

raccomandata ai Soggetti di cui all'art. 15 dello Statuto per le designazioni di propria competenza.

2. I soggetti cui spetta il compito di designare a norma di Statuto devono indicare alla Fondazione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto, persone in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti e l'impegno di cui all'art. 10 dello Statuto a non candidarsi, nei 12 mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.

3. Previa attività istruttoria di cui al successivo art. 4 in ordine ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente regolamento, l'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati indicati dai Soggetti di cui all'art. 10 dello Statuto.

4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato di cui all'art. 17 dello Statuto, la procedura si ripete per non più di una volta nei confronti del designante nei termini che seguono.

5. In caso di inesistenza o insufficienza dei requisiti richiesti o le designazioni non vengano effettuate nel termine assegnato, i designanti di cui all'art. 15 dello Statuto vengono invitati a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.

6. Ove i soggetti di cui all'art. 15 dello Statuto non provvedono agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi decadono dalla designazione e alla relativa nomina provvede in via esclusiva e in piena autonomia il Presidente del tribunale di Rovigo che si uniforma ai criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.

Art. 3 (Attività istruttoria)

1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, eventualmente coadiuvato dal Segretario generale.

2. Ove a seguito della predetta verifica emergano irregolarità formali nelle designazioni, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere le nuove designazioni nel termine di 10 giorni dalla data della richiesta.

3. Nel caso si riscontri che i designanti di cui all'art 15 dello Statuto non abbiano provveduto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, alle designazioni di competenza, ovvero qualora i designati risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a procedere alla designazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di indirizzo viene convocato senza indugio dal Presidente della Fondazione una volta pervenute almeno la maggioranza delle designazioni richieste e ritenute ammissibili.

Art. 4
(Procedure di nomina)

1. L'organo di indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui all'art. 3, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.
2. Le votazioni sono fatte, su richiesta anche di un solo componente dell'Organo di indirizzo, a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 3, dello Statuto.
3. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina. La durata del mandato decorre dalla data di accettazione.
4. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
5. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 28 aprile 2014, data di approvazione dell'Organo di Indirizzo.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.